

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro EMILIO

N. 2 del 19 GENNAIO 2015

**OGGETTO: REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio**, alle ore **11.05**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **3829** del **12.01.2015**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **28** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE  _____	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE  _____
--	--

N. 677 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **30 GEN. 2015**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pietro EMILIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **30 GEN. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **10 FEB. 2015**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **10 FEB. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pietro EMILIO

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLLO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	NO			

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Marino Giuseppe e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Pietro EMILIO** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 2° punto dell'Odg, inerente il “**REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**”.

Intervengono alla discussione numerosi consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

Al termine degli interventi, pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a maggioranza dai 29 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 23** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA e RIPEPI); **voti contrari 6** (DATTOLA Lucio, CARACCIOLLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO); **astenuti 0**;

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 36 del Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 7/10/1994, nel disciplinare le previsioni di cui all'articolo 17 dello Statuto Comunale, determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni;

- con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14158 del 28.01.2014, il Comitato per il “Testamento Biologico” di Reggio Calabria ha depositato una petizione popolare sottoscritta da 1100 cittadini che chiedono l'istituzione nel Comune di Reggio Calabria del Registro del Testamento biologico, con relativa bozza regolamentare;

### ATTESO CHE:

- l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, cioè, che non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

- con l'espressione “testamento biologico” (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore) rispetto alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;

### CONSIDERATO CHE:

- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);

- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;

- non sussiste a livello nazionale normativa contraria alla redazione da parte dei cittadini di una disposizione scritta, costituente espressione e materiale trasposizione del diritto di autodeterminarsi quanto ad un percorso biologico naturale della propria persona;

**RITENUTO** che i contenuti della suddetta petizione siano meritevoli di condivisione e che, comunque, la decisione finale, debba essere supportata anche dalle correlate misure organizzative e gestionali da prevedere in apposito regolamento;

VISTO il Regolamento del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (Testamento Biologico), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non occorre il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in considerazione che trattasi di mero atto di indirizzo, essendo che la materia in questione non è disciplinata da norme legislative, statutarie o regolamentari;

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

**di approvare**, quale allegato “A” alla presente, il nuovo “Regolamento del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (Testamento Biologico)”, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lett. a) del DLgs 267/2000, composto da 6 articoli;

**di porre** in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del vigente Statuto comunale, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva;

**di disporre** altresì la pubblicazione del regolamento sul sito internet dell'Ente.



**CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE  
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI  
TRATTAMENTI SANITARI  
*(TESTAMENTO BIOLOGICO)***



*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2015*



## ART. 1

### TESTAMENTO BIOLOGICO

1. Con l'espressione *testamento biologico* si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile nonché il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
2. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel testamento biologico, di cui può conoscere il contenuto, è soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere. Con le stesse formalità il dichiarante può altresì nominare un *fiduciario supplente* che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo *fiduciario* si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Il *fiduciario* individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

Nel caso in cui il dichiarante abbia già depositato il proprio testamento biologico presso un notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

## ART.2

### SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO

1. Sono soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune di Reggio Calabria, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza siano costretti a trasferire la

propria residenza presso la struttura ospitante.



### **ART. 3**

#### **REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI. FINALITÀ'**

1. Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 2 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i soggetti suddetti che hanno redatto una dichiarazione di trattamento.
2. Alla cancellazione anagrafica conseguirà automaticamente la cancellazione dal Registro del Testamento Biologico.
3. Trascorsi cinque anni dalla eliminazione dal registro gli atti depositati saranno eliminati mediante distruzione.

### **ART. 4**

#### **CARATTERISTICHE DEL REGISTRO**

1. Il Registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.
2. E' previsto un aggiornamento annuale del Registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.
3. Il settore competente alla tenuta del registro è quello dei Servizi alla Persona.
4. Il Funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del *testamento biologico*.
5. Il Funzionario accettante non conosce il contenuto del *testamento biologico* che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

### **ART. 5**

#### **MODALITA' DI DEPOSITO E DI ISCRIZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO NEL RELATIVO REGISTRO**

1. Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma.
2. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.
3. La busta chiusa dovrà contenere oltre al testamento biologico una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.



4. Il cittadino si presenterà nell'apposito Ufficio con la busta sigillata unitamente alla busta ai fiduciari (massimo 2).
5. La busta già chiusa contenente il *testamento biologico* viene numerata sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.
6. In quella sede sottoscriverà una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro *testamento biologico*.
7. Il Fiduciario sottoscriverà, altresì, dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà di essere fiduciario del soggetto che presenta il *testamento biologico* e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.
8. Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla stessa.
9. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del Funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.
10. Attraverso successiva dichiarazione di ritiro del *testamento biologico* da parte del beneficiario oppure dichiarazione di revoca del *testamento biologico* e sostituzione con altro *testamento biologico* di *sostituzione del fiduciario* da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI CHE POSSONO PRENDERE VISIONE DEL REGISTRO**

1. Il Registro non è pubblico.
2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione della data relativa alla registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed agli altri elementi risultanti dal Registro: il coniuge, i parenti in linea retta di qualsiasi grado, quelli in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l'iscrizione al Registro, il Fiduciario e il Fiduciario supplente eventualmente nominato.